



COMUNE DI NAPOLI
AREA PATRIMONIO
Servizio Sicurezza Abitativa

Ordinanza sindacale n.360 del 15.04.2025

OGGETTO: Provvedimento a tutela della pubblica incolumità per il fabbricato di via Bagnoli n. 412. ID. 275/25

IL SINDACO

Considerato lo sciame sismico iniziato il giorno 13.03.2025 alle ore 1:25 e caratterizzato da eventi sismici di particolare intensità (magnitudo massima $M_d = 4.6 \pm 0.3$);

Premesso che a seguito di accertamento tecnico eseguito presso l'immobile sito in via Bagnoli n. 412 è risultato a quanto segue: quadro fessurativo severo nei maschi murari del vano scala (lato destro) al piano 1° e 2° con distacco del solaio di copertura dalle murature sottostanti; quadro fessurativo di media entità alle strutture della scala in muratura del fabbricato; quadro fessurativo di lieve entità all'intradosso della volta a botte in corrispondenza dell'accesso al fabbricato; Dissesti alla facciata interna lato sinistra al 2° piano che presenta in pessimo stato di conservazione. Successivamente il suddetto immobile è stato oggetto di verifica da parte di tecnici abilitati alla compilazione delle schede AEDES

Preso atto che Il Servizio di Protezione Civile con diffida PG/2025/0243391 del 16/03/2025, ha disposto la messa in sicurezza dei luoghi e di non praticare e far praticare la quasi totalità delle unità immobiliari dell'edificio, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il Comando Provinciale dei VVF di Napoli con Diffida n. U.0016471 del 16/03/2025, ha disposto la verifica della staticità dell'intero edificio e a non praticare e far praticare tutti gli appartamenti. Il resoconto della Scheda Aedes acquisita con PG/2025/0293698 del 30/03/2025, riporta il seguente giudizio di agibilità: corpo A – giudizio di agibilità E (Inagibile). Occorre transennare la facciata principale prospiciente via Bagnoli per la protezione del passaggio sul marciapiede; corpo B – giudizio di agibilità B (Agibile con provvedimenti) ed F (Inagibile per rischio esterno). In relazione al giudizio di agibilità B Sono necessari lavori di ripristino su alcuni setti murari, su alcuni tramezzi nonché la rimozione di alcuni intonaci ammalorati. Il giudizio di agibilità F è legata all'inagibilità del corpo di Fabbrica A dal quale si accede a tutte le unità del corpo B; corpo C US1 – giudizio di agibilità A (Agibile) ed F (Inagibile per rischio esterno). Il giudizio di agibilità F è legata all'inagibilità del corpo di Fabbrica A dal quale si accede al corpo C; corpo C US2 – giudizio di agibilità B (Agibile con provvedimenti) ed F (Inagibile per rischio esterno). In relazione al giudizio di agibilità B sono necessari lavori di ripristino sui setti murari nonché la rimozione di intonaco ammalorato. Il giudizio di agibilità F è legata all'inagibilità del corpo di Fabbrica A dal quale si accede al corpo C.

Rilevato che agli atti del *Servizio Sicurezza Abitativa*, nonostante la diffida, non risulta acquisito idoneo *certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo* relativo ai dissesti sopra indicati.

Considerato che allo stato i dissesti rilevati costituiscono potenziali pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e, pertanto, sussiste l'urgenza di provvedere ad eseguire i relativi accertamenti con le eventuali opere provvisorie di messa in sicurezza al fine di eliminare ogni pericolo per la tutela dell'incolumità delle persone e l'integrità dei beni.

Visti

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativi*;

- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali* e in particolare l'articolo 54, comma 4 che prevede che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999, così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della variante generale al PRG, approvata con DPGR n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011.

Preso atto che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'art.6, co.1 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti ed oscurati.

Tanto premesso,

Il Dirigente
Valeria Vanella

ORDINA

Al Condominio di via Bagnoli n.412, in persona dell'amministratore p.t. sig. OMISSIS:

- a scopo cautelativo di non praticare e far praticare "ad horas" l'intero edificio e le aree pubbliche e private limitrofe alle facciate del fabbricato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza
- ad effettuare le immediate misure necessarie a garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti della struttura stessa, mediante l'esecuzione dei relativi accertamenti tecnici, con le eventuali opere di messa in sicurezza dei luoghi, previo opportuno monitoraggio e verifiche tecniche dell'intero edificio, in ottemperanza al Regolamento edilizio e di quanto ritenuto necessario per rimuovere lo stato di pericolo.

I soggetti destinatari del provvedimento, ultimate le opere di assicurazione e/o gli accertamenti, sono tenuti a presentare, tramite invio telematico a mezzo PEC, al protocollo generale del Comune di Napoli e al medesimo Servizio, il relativo **certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo** (Modello CEP) redatto secondo il modello periodicamente aggiornato prelevabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli, Aree tematiche Urbanistica, Patrimonio, Politiche per la Casa, Cimiteri cittadini - Servizio Sicurezza Abitativa, a firma di tecnico abilitato, dal quale deve risultare che a seguito degli accertamenti effettuati e degli interventi eseguiti è stato eliminato ogni pericolo per la tutela di incolumità delle persone e integrità dei beni specificando se le zone interdette possono essere praticate oppure se persistono limitazioni alla praticabilità.

Il medesimo soggetto viene informato che:

- eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico dello stesso soggetto destinatario del medesimo provvedimento;
- l'accesso alle aree interdette sarà consentito esclusivamente ai tecnici abilitati e alle ditte incaricate per l'effettuazione del ripristino delle condizioni di sicurezza;
- in caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 650 e 677 del *Codice Penale*, salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di presentazione di CEP difforme alle modalità indicate;
- per l'esecuzione delle opere definitive di sistemazione dell'immobile si dovrà acquisire idoneo titolo edilizio, nonché i relativi atti di assenso rilasciati dagli enti competenti;
- va regolarizzata presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente *Regolamento COSAP*;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Gaetano Manfredi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.